

APPUNTI STORICI
INTORNO AL
MONTE DI PIETÀ DI GENOVA (1)
1483-1569

I.

Genova nel secolo XV. — I Monti di Pietà. — Ebrei ed usura in Genova.
— Il beato Angelo da Clavasio. — Proposta di fondare un Monte della Pietà.

Il secolo XV fu, per l'Italia tutta, una continuazione incessante di lutto. Divisa in cento Stati, governati da istituzioni e leggi diverse, travagliati da lotte intestine, veniva fatta trastullo e premio dei forti che se ne contendevano il dominio.

(1) La storia del Monte di Pietà di Genova, può ripartirsi in tre grandi periodi corrispondenti ad altrettante fasi attraversate da questo Pio Istituto nei suoi quattro secoli di vita.

Il primo periodo comincia dal 1483, data della sua fondazione, ed arriva al 1569, anno in cui vennero completamente riformati i suoi regolamenti ed in cui venne eretto Ente autonomo. — Il secondo, dal 1569 al 1809, anno in cui cessò di esistere per dar vita ad un nuovo Monte. — Il terzo, dal decreto imperiale di Napoleone I.° del 4 dicembre 1809, con cui venne istituito il nuovo Monte di Pietà, fino ai nostri tempi.

Del primo periodo non esistono documenti nell'archivio del Monte di Pietà; forse, nelle tristi vicende passate da questo Istituto, andarono bruciati o dispersi, talchè in oggi il *Cartolario* più antico è del 1610 e la prima filza, *Diversorum*, del 1559. — Del secondo, pur conservandosi documenti importanti, mancano i diversi statuti, *stati forse ritirati da una R.*

Dalla concorrenza dei commerci, dall'interesse privato di famiglie potenti, nascevano le rivalità politiche tra i cittadini, i quali consideravano più volentieri amici i popoli stranieri che non i fratelli della stessa razza.

In tale triste stato di cose, la Repubblica Genovese non era esente dai mali che gravavano sulle altre città Italiane.

Eppure, al principio del secolo, Genova, forte per i suoi estesi dominî, florida per la sua navigazione e per i suoi mondiali commerci, avea acquistata una grande potenza che la rendeva Regina dei mari. Ma nello svolgersi degli anni i

Commissione, per liquidare i conti dell' antico Monte, nè più ritornati (Boccardo, Dizionario di Economia Politica e Commercio).

Si è dall' Archivio di Stato e da quello del Municipio che ho ricavato i diversi Statuti e regolamenti che governarono il Monte durante i suoi primi secoli di vita. — Altre notizie ho pure attinto dall' archivio del Magistrato di Misericordia, da quello dell' Ospedale di Pammatone e da diversi autori che verrò man mano citando.

Porgo pertanto agli egregi funzionari che dirigono gli accennati archivi e che, con squisita gentilezza, mi coadiuvarono nel compito prefissomi, i miei più sentiti ringraziamenti.

Debbo poi soggiungere che il mio intento non è quello di compilare una Storia del Monte di Pietà di Genova, lavoro per me di troppa mole, ma bensì, quello di formare una raccolta di tutti i principali documenti attualmente dispersi e che si riferiscono alla vita del nostro Monte nei due accennati periodi e cioè, dal 1483 al 1809.

In attesa di poter ultimare le indagini sul secondo periodo, pubblico la raccolta dal 1483 al 1569, come quella che, riferendosi alla parte più antica e di cui si ha una conoscenza imperfetta, può destare un qualche interesse.

Mi permetto infine di fare omaggio di queste mie ricerche all' Onorevole Consiglio di Amministrazione ed all' Egregio Direttore del nostro Monte di Pietà, sperando che, colla loro benevolenza, vorranno perdonare la pochezza del lavoro.

Genova, 4 Aprile 1898.

M. B.

suoi cittadini sopraffatti da egoistici interessi, divisi in accanite fazioni, non curanti del bene della patria, si lasciarono trascinare da maligno spirito di parte a sanguinose guerre civili, le quali, oltre a diminuire la potenza della Repubblica, terminavano sempre a vantaggio di qualche principe straniero. Sperperate le pubbliche finanze per saziare l'avidità dei prepotenti che la governavano, e per condurre una guerra lunga e disastrosa, la ricchezza nazionale andava sempre più scemando, tanto che, per apprestare l'armata da contrapporre ad Alfonso re di Aragona, il doge Tomaso Fregoso vedevasi costretto ad impegnare presso usurai i suoi vasi d'oro (1). Intanto le orde turchesche invadevano nuovi territori, distruggevano l'Impero d'Oriente, e Genova, incapace ad arrestarne la rovinosa espansione, non era neppure in grado di impedire le venissero tolte quelle colonie che aveano contribuito a farla ricca e potente. Queste gravi sciagure si ripercuotevano sul Banco di S. Giorgio, la cui esistenza, collegata a quella della Repubblica, si trovava talmente scossa da veder scendere il prezzo dei *luoghi* (2) fino a lire 23 (3). A riparare tanti mali, stolti cittadini ricorrevano al patrocinio di principi forastieri, i quali, non contenti di ridurre Genova a loro vassalla, pone-

(1) F. M. ACCINELLI. *Compendio delle storie di Genova*, Tomo I, anno 1420.

(2) Ogni 100 lire di credito si chiamava *luogo*; ogni creditore *luogatario*; un numero di *luoghi* appartenenti ad una sola persona, *colonna*; gli interessi dei *luoghi*, *proventi*; la totalità dei *luoghi*, *compere*. Nel 1407 fondata la *Casa di S. Giorgio*, le *compere* vennero divise in otto *cartulari*, uno per ogni quartiere della città; nel 1515 ne venne aggiunto un altro per *officium misericordiae*. Si chiamavano *code di redenzione*, certi fondi che in oggi si chiamano di ammortizzazione, e *moltiplici* certe disposizioni in vigor delle quali i *proventi* di un dato numero di *luoghi* erano inalienabili e servivano per acquistare altri *luoghi* a favore di uno stabilito *colonnante*, finchè non si fosse raggiunto il numero dei *luoghi* preventivamente deciso.

(3) *Annali della Repubblica di Genova* di Monsignor Agostino Giustiniani, vol. II, pag. 440, ediz. 1854.

vano ogni cura per definitivamente conquistarla. Nè, a ridestare nel cuore del popolo l'antico amore alla libertà, valeva il consiglio di qualche animoso. Il popolo sfiduciato e demoralizzato non operava che per difendere gli interessi delle famiglie che si contendevano tra di loro il dominio del paese.

Trafitto da colpi di pugnale, moriva il Duca Galeazzo (1476), sotto la cui podestà si trovava Genova in quel tempo, ed i cittadini, anzichè erigersi a libera Repubblica, accettavano a loro Doge Prospero Adorno, il quale in nome della Duchessa Bona prometteva pace e libertà. Breve tempo rimase però questi al potere, giacchè, venuto in sospetto di volersi emancipare dalla protettrice Duchessa, fu da costei, con arti ingegnose, sostituito nella carica dal Battista Fregoso (1479).

Tali continui cambiamenti nel governo, che per violenza passava da una ad un'altra fazione, recavano gravi sconvolgimenti, ed il popolo, accasciato dalle lotte intestine, dalle guerre e dalla carestia, assisteva attonito a questi repentini mutamenti, incapace di sollevarsi da tante sciagure. In così triste stato di cose il commercio languiva, ed i capitali, ammassati da pochi, non venivano rimessi in circolazione che a caro prezzo, sicchè la crisi economica, fattasi acuta, rendea sempre più misera e più difficile la esistenza della plebe.

Solo chi conosce a quali condizioni debba sottostare il povero per provvedersi l'uso di tenui somme può figurarsi quante dure prove doveano subire i bisognosi per godere del credito, in una età come quella, in cui, per le generali calamità, l'usura era in Genova come altrove largamente esercitata.

Fra tanto egoismo, sorgea finalmente in Italia una Pia Istituzione promossa dai Frati Minori Osservanti allo intento di venire in aiuto al povero e di sottrarlo dagli artigli dell'usura. Questa Pia Opera non era una semplice combinazione

finanziaria, ma bensì l'emanazione del sentimento caritatevole di assistenza fraterna, ispirato da un nobile e generoso ideale.

Perugia porta il vanto di aver dato vita al primo Monte della Pietà (1) che sia sorto in Italia, dando così un efficace esempio alle altre città della penisola, le quali si affrettarono a seguirlo.

Genova che, malgrado si trovasse funestata da molteplici sventure, avea riordinato la beneficenza cittadina, istituendo il Magistrato di Misericordia (1403) e più tardi quello dell'Ospedale di S. Maria di Pammatone (1442), non poteva rimanere indifferente al movimento, con ammirevole slancio, iniziato dai Francescani a pro' dei Monti.

Anche in Genova era sentita la necessità di una sì benefica istituzione allo scopo di sovvenire i bisognosi, vittime di rapaci usurai, i quali liberamente esercitavano il loro esoso commercio. Non risulta infatti come, prima di allora, si fosse pensato a convenientemente regolare il prestito del denaro, lasciato così in balia di ingordi speculatori. In altre regioni, l'usura veniva specialmente esercitata da ebrei, *cui non facevano paura anatemi di Papi e di Concili* (2), qui invece, esistendo leggi che proibivano agli ebrei di soggiornarvi oltre i tre giorni, veniva praticata da cristiani che, per nulla scrupolosi, speculavano sulle miserie dei fratelli con non meno crudeltà degli stessi israeliti. L'accennato provvedimento contro gli ebrei, così contrario a quanto si praticava da altre città le quali, anzi, chiamavano questi a fondarvi *Casse* o *Banche* di prestito, non era però solo ispirato dal puro sentimento

(1) V. mio articolo sull' *Origine e diffusione dei Monti di Pietà*, pubblicato nel fascicolo 48-49 del Bollettino delle Opere Pie del Regno. Bologna 1897.

(2) C. CANTÙ. *Storia Universale*, vol. V, pag. 327.

religioso (1). Forse non vi era estraneo un principio egoistico a salvaguardia degli interessi di un'intera classe di cittadini. Invero in Genova, ove la nobiltà stessa attendeva al commercio traendone forti ricchezze, erano perfettamente conosciuti tutti i traffici del denaro, senza bisogno di ricorrere per questo agli ebrei e di creare così inutili e dannosi concorrenti.

Esisteva il *Banco* o *Casa* di S. Giorgio, il quale erasi acquistato mondiale rinomanza e, più di tutti gli altri in allora nelle diverse città istituiti, era salito in grande potenza. Ma S. Giorgio dovea sovvenire la Repubblica nelle sue angustie e non poteva quindi per la sua indole di Banca di Stato scendere a piccoli dettagli, come quello di consentire prestiti di lievi somme. In tal modo il povero trovavasi nella penosa condizione di dover rinunciare al beneficio del credito o di sottomettersi ad usurai che percepivano vistosi interessi.

A promuovere finalmente anche in Genova una efficace agitazione contro l'usura, sorse il Beato Angelo da Clvasio (2), frate di quell'ordine che, per la sua speciale missione sociale-religiosa, avea bandita per tutta Italia la crociata contro gli usurai e si era fatto iniziatore dei Monti di Pietà.

Il Padre Angelo, al secolo Antonio Carletti, era nato a Chivasso nel 1411 da certi Piero ed Angela. Essendosi fin da giovane dimostrato d'ingegno pronto, venne mandato alla Università di Bologna ove ottenne la laurea di Dottore. Ritornato in patria, il Marchese di Monferrato lo elesse senatore di Casale, ma egli, schivo dei fasti e dei lussi di corte, rimase poco in tale carica e, ritiratosi a vita privata, entrò nel 1444 in un convento dei Minori Osservanti. I suoi corre-

(1) Marchese STAGLIENO. *Degli Ebrei in Genova*. Giornale Ligustico, Fascicolo V e VI, 1876.

(2) Chivasso, in latino Clvasio, città della provincia e circondario di Torino.

ligionari ne apprezzarono ben presto le virtù ed il sapere e lo elessero vicario provinciale e varie volte vicario generale. Uomo sommamente caritatevole, univa allo studio le buone opere e la sua fama era ovunque conosciuta. Il Duca Carlo I di Savoia lo nominò suo confessore ed il Papa Sisto IV lo elesse Commissario apostolico della crociata contro i Turchi che allora aveano occupato Otranto. Predicatore indefesso contro i vizî ed i mali che travagliavano il suo tempo, andò peregrinando per tutta Italia propugnando ovunque la causa promossa dal suo ordine contro l'usura ed apportando una parola di conforto agli oppressi ed un ammonimento ai prepotenti. E tale apostolato, coronato da immensi successi, continuò finchè la tarda età e la mal ferma salute glielo permisero. Ritiratosi in un convento a Como, vi morì addì 11 aprile del 1495. La memoria delle sue opere non si spense colla sua morte ed, a perpetuarla fra i credenti, Papa Benedetto XIV nel 1753 ne proclamava con solennità la beatificazione (1).

In Genova il Beato ebbe assai lunga dimora; Egli, nei momenti in cui non trovavasi attorno a predicare, fermavasi di preferenza nella nostra città in cui era la sede di una provincia francescana ed ove, oltre agli incumbenti delle sue cariche, prestava eziandio la sua opera a pro' degli infermi dell'Ospedale di S. Maria di Pammatone.

Da una lettera scritta nel 1463 dal doge Paolo Fregoso al Beato Angelo (2) risulta come egli già in quell'anno fosse

(1) Notizie ricavate dalla *Vita del Beato Angelo Carletti da Chivasso*, stampata in Torino nel 1753 (favoritami dall'egregio Sig. A. Ferretti, impiegato nell'Archivio di Stato).

(2) In questa lettera il Doge pregava il Padre Angelo a non traslocare da Genova un frate, Giovanni da Vercelli, il quale faceva parte di un magistrato costituito per sedare una controversia sorta tra alcuni commercianti. — Archivio di Stato *Litterarum*, vol. 23 (1461-1484) N. Gen. 1799, lettera N. 256.

insignito della carica di vicario e che, come tale, trovavasi in frequenti relazioni col governo della Repubblica. Quindi, per la sua carica abbastanza importante, per l'influenza che esercitava il suo ordine in quei tempi ed, ancor più, per le sue opere, è naturale che fosse noto a tutti i cittadini che ammiravano in lui il vero amico del povero.

Finalmente nella quaresima del 1483 il Beato Angelo intraprese nella metropolitana di S. Lorenzo un corso di prediche e, come è facile immaginare, vi accorse immensa folla ansiosa di ascoltarne l'eloquente parola. Le sue prediche erano rivolte a combattere i vizî che travagliavano la società, ad inculcare nei cuori l'amore al prossimo e ad instigare i ricchi ad una larga applicazione della carità verso i miseri. A sradicare poi la mala pianta dell'usura suggeriva un mezzo con cui sovvenire alle necessità del povero senza obbligarlo a ricorrere all'opera degli ingordi speculatori che accumulavano fortune esercitando l'esoso mestiere. A ciò conseguire proponeva di fondare in Genova una istituzione che, dotata di un capitale proprio, potesse imprestare ai bisognosi, senza gravarli con esorbitanti interessi e percependo solo quel tanto riconosciuto sufficiente a provvedere alle spese di questa filantropica istituzione. In tal modo l'usura veniva praticamente combattuta, giacchè vi si opponeva una efficace concorrenza, contro la quale non avrebbe certamente potuto resistere. Questa nuova forma di carità, già esistente in diverse altre regioni, malgrado avesse suscitato infinite discussioni, avea ottenuto l'approvazione di parecchi religiosi e dotti uomini e per la sua stessa natura veniva chiamata MONTE DELLA PIETÀ. Essa, a differenza di tante altre pie opere, fino allora instituite, avea un carattere veramente universale, imperocchè non era solamente fondata a beneficio di una determinata classe o casta di cittadini, ma bensì a vantaggio di tutti coloro che, trovandosi in bisogno, avessero ricorso al suo aiuto. Il popolo com-

prese subito il funzionamento di tale istituzione; non trattavasi infatti di un'opera del tutto nuova e di difficile concepimento.

È d'altronde noto come il prestito contro pegno sia la forma di credito la più antica e la più diffusa nel Medio Evo, inquantochè determinava meglio l'obbligazione del debitore verso il creditore. Però questa operazione di credito per colpa di coloro che la esercitavano, ricavando fortissimi lucri, era dal popolo giustamente considerata, non come un sollievo, ma come una vera piaga sociale. Gran differenza corre infatti tra il prestito lecito ed utile che si contenta di un lieve compenso e la spogliazione del povero fatta a mezzo dell'usura; il primo è un benefico commercio, l'altra un furto.

È quindi naturale che le classi povere accogliessero con entusiasmo la nuova forma di *Banco* proposta. Questo Banco, pur essendo in apparenza una copia di quello esercitato dagli usurai, in sostanza se ne distaccava, perchè, come si è più volte detto, tendeva ad imprestare somme, non a scopo di guadagno, ma all'unico fine di aiutare il bisogno col minore dispendio possibile.

Il padre Angelo, non potendo convenientemente trattare dal pulpito la questione, proponeva che venisse dal Doge radunato un numeroso Concilio, coll'incarico di discutere la proposta e di eleggere quindi un certo numero di cittadini tra i più eminenti della città. A costoro dovea esser deferito lo studio particolareggiato della proposta del Frate e concessa la facoltà di prendere le necessarie deliberazioni, quando però avessero trovata buona e salutare per la Repubblica la fatta proposta.

II.

Adunanza di un Concilio per la fondazione del Monte di Pietà. — Decreto che approva lo Statuto del Monte di Pietà. — Formazione del primo capitale.

In quel tempo era ancora Doge il Battista Fregoso, il quale, appreso il divisamento del fervente Predicatore, e volenteroso di assecondarne l'idea, radunò in forma solenne nel giorno 25 febbraio 1483 l'invocato Concilio. Erano presenti oltre che al Doge, il Magnifico Consiglio degli Anziani del Comune, gli Spettabili ufficiali della *Baila* (1) della Moneta e di S. Giorgio e circa duecentocinquanta tra i più eminenti cittadini. Il Beato Angelo, come risulta da un codice di Giulio Pallavicino che si conserva nell'Archivio Municipale sotto il titolo « Regole del Monte di Pietà, reg.^{no} N. 969, intervenne anch'egli alla numerosa assemblea alla quale diresse le parole seguenti, che ricavo dal manoscritto suindicato: « Segnoi, Io venerabile » padre frate Angelo lo quale de presente predica in la vostra » giesia de S.^{no} Laurentio, desideroso et affetionato a le opere » pietose, et amoroso etiam de questa città, de la qual essendo » stato più volte et havuto informatione de le condicione » vostre et de lo bisogno universale della terra et spetialiter » de la povera gente, la quale spesse volte è necessitata de » provvedere al suo bisogno, a lo quale non possando con li » soi pegni trovare recovero alcuno se viene a incorrere in » grandi inconvenienti de che ne segue altri infiniti mali, ho » pensato introduere qualche forma qui con la quale senza » scrupolo de coscienza et con bene fermo le persone se » possano recoverare a li soi bisogni, et perchè questa ma-

(1) *Baila*, *Bailia* o *Balia* significa; potestà, autorità. Il magistrato della *Baila* si occupava delle cose difficili e di somma importanza. In quest'epoca gli ufficiali della *Baila* governavano la Repubblica unitamente al Doge.

» teria bisogna etiam essere particolarmenti examinata et intesa,
 » ha persuaso che se eleza qualche numero de cittadini prudenti
 » et boni con li quali ello possa praticare, formare et ordi-
 » nare questa materia acciò che habbino ogni balia, sì che
 » parendo la cosa in faccia esser bona et quasi necessaria a
 » questa città per lo vivere nostro ne parso congregarve perchè
 » voi possiate porgere lo vostro consegio de quello che ve
 » par de fare in tale materia. »

Terminato il suo dire, si alzarono parecchi dei convenuti per esprimere il loro parere, in modo che ne nacque una discussione lunga ed animata, a por fine alla quale sorse ultimo Francesco Marchese, dottore in ambe le leggi. Era costui uomo di grande dottrina e tenuto in molto pregio dai concittadini, i quali, a dire dell'Accinelli, lo aveano mandato nel 1476 ambasciatore al Duca Galeazzo per supplicarlo a non ingrandire la fortezza di Castelletto. Raccontasi che in tale occasione avendo il Duca differita per qualche giorno l'udienza degli Ambasciatori Genovesi, il Marchese, stanco della prolungata attesa, abbia inviato al Duca stesso un vaso pieno di basilico. Il Galeazzo, meravigliato per tale dono, chiese spiegazione ed ebbe dal Marchese la risposta seguente: *la natura dei Genovesi, Sig. Duca, è simile al basilico, maneggiato dolcemente odora e maneggiato aspramente puzza e genera scorpioni* (1).

Il Marchese venne inoltre inviato nel 1493, ambasciatore al re di Spagna unitamente a Giovanni Antonio Grimaldo; è in tale occasione che Genova apprese la notizia del meraviglioso viaggio fatto da Cristoforo Colombo, avendo detti ambasciatori fattane ampia relazione, al loro ritorno in patria (2).

(1) ACCINELLI. Opera citata, Tomo I, pag. 66.

(2) GIUSTINIANI. Opera citata — « . . . Questi ambasciatori fecero » certissima fede e relazione della navigazione di Colombo, quale si era » nuovamente da lui ritrovata. . . » Tomo II, pag. 567.

Dopo queste brevi notizie date allo scopo di maggiormente illustrare colui che tanto cooperò alla istituzione del nostro Monte, ritorno al punto della narrazione, da cui mi sono alquanto discosto.

Il Marchese adunque, dopo aver accennato alla bontà del progetto del Padre Angelo, per non dilungare inutilmente la discussione, propose di procedere alla nomina di otto cittadini coll'incarico di studiare diligentemente la nuova istituzione, consultare diversi teologi per accertare che non vi era nulla di male, dando loro inoltre la facoltà di trattare e portare a compimento la pratica.

La maggioranza degli intervenuti approvò le suddette proposte ed a far parte della commissione, vennero nominati i seguenti Cittadini: Matteo Fiesco (1) - Antonio Giustiniani - Paolo De Auria - Oberto Foglietta (2) - Melchiorre de Nigrone - Battista Baxadone - Pasquale Sauli - Carlo Lomellino - i quali come era stato convenuto doveano procedere alla costituzione in Genova di un Monte di Pietà. I suddetti cittadini, a norma dell'incarico avuto, rimisero la questione ad alcuni teologi e dottori in legge affinché esaminassero se fosse lecito esigere un frutto sui prestiti da effettuarsi. A tale riguardo è noto come i Monti, sorti per combattere l'usura, incontrassero fin dalla loro origine forti ostacoli per parte di certi teologi, i quali, interpretando la massima evangelica che dice *benefacite et mutuum date nihil inde sperantes* (3) come

(1) Nel citato manoscritto del Pallavicino, dal quale ho ricavato le notizie circa le pratiche occorse per la istituzione del Monte, mentre si accenna che vennero eletti otto cittadini, ne vengono nominati soli sette, tralasciando appunto il Matteo Fiesco. Il nome di costui l'ho ricavato dalle *Memorie della Città di Genova e di tutti i suoi domini* scritte dal Cicala, tomo III, manoscritto che si conserva nel Civico Archivio al N. 1254.

(2) Da non confondersi con lo storico, nato nel 1518 e morto nel 1581.

(3) S. LUCA, Cap. VI, vers. 35.

un formale divieto di imprestare contro interesse, scorgevano in questa nuova forma di carità la sanzione dell'usura. I teologi ed i dottori genovesi, ai quali venne sottoposta la questione, tennero buone le ragioni del Clavasio ed emisero parere favorevole, dichiarando che la proposta Istituzione non avea carattere di usura, perocchè quel poco che si sarebbe percepito in compenso del prestito, serviva unicamente al mantenimento dell'Istituzione stessa. Ritenevano inoltre che i Monti della Pietà fossero in tutto meritevoli di essere soccorsi ed aiutati.

Finalmente nel giorno 10 del mese di marzo del 1483, l'Illustrissimo ed Eccelso Signore Battista Fregoso, Doge dei Genovesi radunava il Consiglio degli Anziani composto dei Signori: Cesar Cattaneus prior — Iulianus Salvaigus — De Paulus Baxadonne legum doctor — Lodixius de Auria — Lucianus de Rocha — Paulus Iustinianus de Banca — Laurentius de Costa notarius — Joannes Antonny de Prato — Paulus Lercarius — Hieronimus de Zino — Petrus de Vivaldis — Angelus de Grimaldis Cebà, nonchè i suddetti otto cittadini stati eletti per lo studio della nuova Istituzione.

Il Doge ed il Consiglio degli Anziani, intesa la relazione di quanto aveano fatto i predetti otto deputati ed approvata l'operato, con solenne decreto da valere in perpetuo, stabilirono ed approvarono i capitoli per la fondazione in Genova di un Monte della Pietà.

Tali capitoli, che riporto nella loro originalità al documento N. 1, in riassunto sono i seguenti:

- 1.º Che, l'esercizio dello imprestare fosse affidato ai Protettori dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia detto di Pammatone.
- 2.º Che, i suddetti Protettori avessero diritto di esigere oltre alla somma imprestata anche quanto fosse necessario per far fronte alle spese di esercizio, sempre però avendo cura di esigere appena quanto fosse lecito e col minore dispendio possibile per i poveri.

3.° Che, i pegni non riscattati, trascorso un anno, potessero essere venduti in *callega* (1) e che, del prezzo ricavato, i Protettori fossero in facoltà di ritenere una parte, oltre il capitale imprestato, restituendo il rimanente ai proprietari del pegno e ciò non ostante qualunque legge o decreto in contrario.

4.° Che, nessuno potesse muovere controversia ai Protettori relativamente ai pegni nè alla proprietà degli stessi, e se qualcuno avesse avuti dei diritti da far valere, fosse tenuto a rivolgersi contro gli impegnatari o tutto al più avesse diritto sul sopravvanzo risultato dalla vendita, depurato sempre del credito del Monte.

5.° Che, i Protettori presenti e futuri non potessero essere molestati in alcun modo e da qualsivoglia magistrato e che fossero esenti da ogni pubblica incombenza, godendo di tutti i privilegi e distinzioni che si solevano dare in casi congeneri.

6.° Che, i Protettori avessero in ogni tempo facoltà di cambiare lo Statuto e di formarne dei nuovi, previa però l'approvazione del Doge e del Consiglio degli Anziani.

7.° Che, il magistrato del Monte fosse superiore a qualunque altro nelle controversie che potessero sorgere intorno ai pegni ed ai mutui in modo che in tale materia, quanto venisse stabilito dal magistrato stesso, fosse valido senza bisogno di altra approvazione.

8.° Che, le somme depositate presso il Monte godessero gli stessi privilegi dei *Luoghi* di S. Giorgio, sia pel capitale come per gli interessi.

9.° Che, tutti gli ufficiali e magistrati del Comune di qualsivoglia dignità insigniti, non potessero contravvenire alle regole come sopra stabilite e fossero inoltre tenuti a prestare il loro aiuto al magistrato del Monte, quando venissero da questo richiesti, sotto pena di giudizio in caso di trasgressione.

(1) *Callega*, vendita all'incanto, dal greco Καλῆω, che vale chiama (Serra. *Storia dell'Antica Liguria e di Genova*). Vol. 4, pag. 127.

In tal modo la Serenissima Repubblica avea finalmente, benchè in parte, attuato il progetto del frate Angelo, approvando le norme fondamentali che doveano governare il primo Monte della Pietà da erigersi in Genova.

Tali norme per quanto non siano esenti da alcuni difetti e siano deficienti nella parte riguardante la base finanziaria su cui doveva erigersi la filantropica istituzione, pure dinotano, in chi le ha dettate, una certa esperienza in materia di Monti.

È degna sopra tutte di essere rilevata la disposizione dell'Art. 4 con la quale veniva riconosciuto al Monte il diritto di essere rimborsato del suo credito, malgrado terze persone potessero avanzare pretese sull'oggetto depositato a pegno. In tal modo veniva garantita la facilità e la sicurezza delle operazioni di prestito, salvando così il Monte dal pericolo di dover restituire pegni senza ricevere il rimborso della somma imprestata e dei relativi frutti.

Nei giorni nostri, questa prerogativa che venne, nei secoli andati, concessa a quasi tutti i Monti, fu causa di lunghe discussioni, le quali, per costanza di egregi cultori di cose attinenti a questi istituti (1), finirono con la completa vittoria della giustizia, avendo essi ottenuto che nella nuova legge sui Monti di Pietà fosse appunto sancita tale prerogativa. Oltre poi a tutti i benefici speciali di cui godeva il Monte, è pure notevole la disposizione per la quale si accordavano alle somme in esso depositate gli stessi privilegi consentiti ai *luoghi* di S. Giorgio. In tal modo gli si riconosceva la facoltà di accettare DEPOSITI FRUTTIFERI, imprimendovi così, fin dalla sua origine, quel carattere misto di beneficenza e di credito,

(1) Memoria presentata dall'Egregio avv. Edoardo Cabella, amministratore del Monte di Pietà di Genova, al Congresso dei Monti di Pietà, tenuto in Padova nel 1891.

che doveva, in tempi più prossimi a noi, giovare al suo sviluppo ed alla sua prosperità.

In altre città, sebbene sostanzialmente l'idea ispiratrice fosse la stessa, pure i Monti erano sorti in modo diverso dal nostro; essi nella generalità dei casi venivano eretti enti autonomi, avevano un carattere spiccatamente religioso, imprestavano senza interesse e la loro istituzione era quasi sempre stata preceduta o seguita da funzioni o processioni, fatte allo scopo di raccogliere elemosine a beneficio dei Monti stessi. Alle somme così raccolte molte volte erasi aggiunto il contributo del Comune (1), sicchè i Monti in breve spazio di tempo potevano formarsi il capitale necessario ad iniziare le operazioni.

In Genova invece, il Monte anzichè avere un magistrato proprio era sottoposto a quello dell'Ospedale e, malgrado sorgesse per iniziativa di un frate, pure avea un ordinamento del tutto civile, cosa questa molto notevole in tempi in cui le Opere Pie erano specialmente sottoposte al potere ecclesiastico. Inoltre il nostro Monte era in facoltà di esigere un compenso od un interesse per far fronte alle spese di esercizio senza intaccare il capitale ed assicurarsi così un provento continuo per la sua conservazione.

A costituire il capitale iniziale non venne ricorso a funzioni o processioni religiose nè tampoco al concorso del governo. La Repubblica, esausta di finanze e travagliata da perpetue agitazioni intestine, non sarebbe stata in grado di elargire somme benchè minime ad incremento dell'erigendo Monte. A provvedere quindi i capitali occorrenti per costituire un primo fondo, i Protettori ricorsero ad un espediente usato, in casi consimili, anche ai giorni nostri. A tale effetto venne

(1) La città di Firenze, fondando nel 1495 il Monte di Pietà, deliberava di assumere a tutto suo carico le spese di amministrazione, dimodochè il prestito veniva fatto senza interesse.

formato come una specie di consorzio nel quale entrarono a far parte la Casa di S. Giorgio, l'ufficio della Misericordia degli uomini e delle donne e l'Ospedale di Pammatone. Questi tre magistrati versarono cento *luoghi* caduno convertendoli per un certo lasso di tempo a mutuo a favore del Monte di Pietà. Il governo a sua volta deliberò che *il Comune di Genova sia obbligato a conservare indenni i tre prefati uffici, cioè di S. Giorgio, della Misericordia e di Pammatone, per cento luoghi per ognuno di essi, da ogni pericolo e caso fortuito, vale a dire dal fuoco, dalle ruberie o da simili sciagure e che i detti tre uffici, per i cento luoghi imprestati a questa opera, come sopra a favore di ciascheduno di essi, possano avere e s'intendano avere ogni facoltà, diritto ed ipoteca e privilegi contro i governatori del detto Monte che ora sono e che in avvenire fossero a capo di esso e contro gli scrivani e gli altri ministri di detto Monte ed i mallevadori loro e di qualsivoglia di essi, la quale ed ovvero le quali hanno e possono avere i Protettori delle Compere di S. Giorgio ed ovvero le stesse compere contro i loro governatori, scrivani e ministri ed i mallevadori di essi....* (1).

Questo provvedimento risulta da una deliberazione presa il 23 dicembre 1483 dal R.° Padre in Cristo, Paolo da Campo Fregoso, del titolo di S. Sisto, prete cardinale e Doge dei Genovesi, assistito dal Magnifico Consiglio degli Anziani, radunato in sufficiente e legittimo numero, e dagli eccellenti personaggi, Ambrogio Spinola, Marco Lercari e Francesco Giustiniani in nome di Raffalle suo padre, membri dell'ufficio dei Protettori dell'Ospedale di Pammatone, ai quali era stata affidata la cura e l'Amministrazione del Monte di Pietà.

(*Continua*).

M. BRUZZONE.

(1) Deliberazione ricavata dal codice del Pallavicino conservato nell'Archivio Civico.

DOCUMENTO N.º I.

Genova. — Archivio di Stato

Nel Registro *diversorum Communis Ianuæ* dell'anno 1482-1483.

(BARTHOLOMEI DE SENAREGA).

N. 133 dell'antica ordinazione e 622 della nuova

1. *Capitula mutuandi exercitium protectoribus incumbat.*

In primis quod predictum mutuandi exercitium committatur protectoribus hospitalis Sancte Marie de Pammatono qui nunc sunt et pro tempore fuerint in perpetuum.

2. *Exigant quantum sine peccato et pro minori damno pauperum.*

Item quod predicti protectores possint et valeant exigere a quibuscumque mutuum accipientibus ab ipsis tantum ultra sortem quantum eis videbitur necessarium pro dicto officio exercendum et quantum licite potest fieri et sine peccato et pro minori jactura pauperum.

3. *Post annum vendentur pignora.*

Item quod possint dicti protectores vendi facere pignora eis obligata pro mutuo dato transacto anno in publica callega vel alio meliori modo secundum quod eis videbitur et retinere de dicto precio quod eis videbitur residuum restituendo illis quorum erant pignora; non obstante quacumque lege vel decreto consuetudine aut aliis obstantiis quibuscumque quibus specialiter et expresse quo ad hec voluerunt esse derogatum.

4. *Controversie super pignora quomodo experiende.*

Item quod nullus possit controversiam predictis protectoribus facere super predictis pignoribus tam ratione domini in ypotece quam alterius cuiusvis pretestus, sed si qui haberent jus in dictis pignoribus illud experiantur contra ipsam pignorantes vel supra id quod superest de precio dictorum pignorum ultra id quod predicti protectores debent habere et idem et per omnia circa ementes a predictis dicta pignora.

5. *Exemptio protectorum ab aliis officiis.*

Item quod dicti protectores presentes et futuri non possint angariari quovismodo a quovis magistratu vel ad aliqua munera vel officia

exercenda imo ex nunc exempti esse intelligantur et habere omnia privilegia et decreta que dari in huiusmodi casibus consueverunt que quantum ad corroborationem presencium voluerunt hic pro insertis haberi.

6. *Facultas protectoribus mutandi statuta cum approbatione ser.mi Ducis et Consilii.*

Item quum plerumque accidit pro tempore et pro re mutare consilium ut que uno tempore utilia videntur mutato tempore sunt damnosa.

Quod predicti D.m protectores possint statuta facere et facta mutare pro exercendo dicto officio totiens quotiens eis videbitur que tamen debeant presentari coram Ill.mo D. Duce et Consilio qui nunc sunt et pro tempore fuerint que si fuerint approbata robur et vim habeant non aliter quam si in numero civium concilio approbata et ratificata essent.

7. *Iurisdictio protectorum privative quoad alios magistratus.*

Item quod dicti protectores sint Magistratus super quibuscumque controversiis emergentibus tam circa pignora quam circa mutuum et aliis quibuscumque ab hoc dependentibus. Ita quidem ut in ipsos protectores intelligatur collata omnis iurisdictio a ceteris autem officialibus quotiens se de predictis vellent intromittere sublata iurisdictio et potestas sit et quicquid iudicaverint vel sentenciaverint sit firmum et validum omni approbatione remota.

8. *Privilegia locorum.*

Item quod loca que eis accomodabuntur a quibuscumque cuiusvis gradus status et conditionis sint habeant ea privilegia jura et exemptiones tam circa principale quam circa proventus quem admodum habent loca compere S. Georgii quantumcumque describantur. Et floreni ipsorum locorum excusari possint per illum per quem fuerint acomodati quotiens dicti floreni ab aliis excusabuntur.

9. *Prohibitio magistratibus se se ingerendi, sed imo potius auxiliandi.*

Mandantes quibuscumque officialibus et magistratibus Comunis lanuæ quavis dignitate fultis quatenus predictis nullo modo contraveniant. Nec de predictis quovismodo se intromittant imo si et quandocumque fuerint requisiti adsint illis auxilio et favori sub pena sindicamenti.